CHE ISTITUISCE UNA CASSA-PENSIONI A FAVORE DEI MEDICI CONDOTTI

Art. 29

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744

I medici che alla data della istituzione della Cassa non si trovassero in servizio, ma che avessero prestato servizi precedenti presso gli Enti di cui all'articolo 1°, se in seguito si varranno della facolta' concessa dall'articolo precedente, potranno chiedere alla Cassa il riconoscimento agli effetti della pensione o della indennita' degli anni trascorsi tra la data della istituzione della Cassa e la propria iscrizione, purche' versino nel primo decennio, in tante rate annuali anticipate, i complessivi contributi arretrati coi relativi interessi composti e quote mutue.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1899, non più in vigore dal 29 dicembre 1909 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce una Cassa-pensioni a favore dei medici condotti
Estremi	Legge 14 luglio 1898, n. 335
Titolo	IV — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1898

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-una-cassa-pensioni-a-favore-dei-medici-condotti/art-29-articolo-soppresso-dalla-l-2-dicembre-1909-n-744/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it